

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1674 del 31/03/2023
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004 e s.m.i. Società Evomek S.p.A. di Lanciano (CH). Aggiornamento per modifica non sostanziale AIA n. 6954 del 11/11/2014 e smi per l'esercizio dell'installazione per la fusione di leghe di alluminio (Punto 2.5 b) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in Comune di Lagosanto (FE), Località Vaccolino, Strada Provinciale 114
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1729 del 31/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno trentuno MARZO 2023 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004 e s.m.i. Società **Evomek S.p.A.** di Lanciano (CH).
Aggiornamento per modifica non sostanziale AIA n. 6954 del 11/11/2014 e smi per l'esercizio dell'installazione per la fusione di leghe di alluminio (Punto 2.5 b) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in Comune di Lagosanto (FE), Località Vaccolino, Strada Provinciale 114.

LA DIRIGENTE

Vista la comunicazione di modifica, presentata dal Gestore in data 02/03/2023, tramite il Portale IPPC della Regione Emilia Romagna, e assunta con PG/2023/37961 del 02/03/2023, riguardante:

1. EMISSIONI IN ATMOSFERA: aumento dei Valori Limite di Emissione in atmosfera del parametro "materiale particolare" per i seguenti camini: E9, E10, E10bis, E20, E20bis;
2. EMISSIONI IN ATMOSFERA: modifica della frequenza di campionamento delle emissioni in atmosfera, da semestrale ad annuale, dei seguenti camini: E5, E9, E10, E10bis, E19, E20, E20bis, E21;
3. EMISSIONI IN ATMOSFERA: richiesta di utilizzare il punto di prelievo interno (anzichè quello esterno in tratto orizzontale);
4. EMISSIONI ODORIGENE: modifica della frequenza del monitoraggio a quadriennale da effettuare sempre nel mese di luglio ritenuto più critico;
5. RIFIUTI: richiesta di eliminare l'obbligo di caratterizzazione annuale con analisi di laboratorio dei rifiuti speciali con codice EER a specchio;
6. FREQUENZA CAMPIONAMENTI: richiesta di eliminare tale prescrizione in quanto si ritiene che il "range ± 15 giorni" sia difficile da rispettare in considerazione delle frequenti modifiche al programma di produzione; per lo scarico idrico S2, trattandosi di acque meteoriche, la richiesta è motivata dal fatto che il campionamento è legato agli eventi atmosferici.
7. VIDIMAZIONE REGISTRI: richiesta di eliminare le prescrizioni riportate nel paragrafo D.2.12 "Raccolta dati ed informazione" dell'atto di AIA n. 6954 del 11/11/2014 relativa alla vidimazione dei registri di autocontrollo come suggerito dalla stessa ARPAE in accordo alle modalità applicate nelle AIA più recenti.

Richiamato l'atto di AIA n. 6954 del 11/11/2014 e smi;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ferrara – Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia

Via Bologna 534, 44124 Ferrara tel 0532 234811 | fax 0532 234820 | PEC aoofoe@cert.arpa.emr.it

Visto che la scrivente Amministrazione ha valutato la modifica richiesta come NON SOSTANZIALE;

Tenuto conto della richiesta di Relazione Tecnica formulata da questo SAC di Arpae, ad Arpae APA U.O. Siti Contaminati e Vigilanza Impianti Complessi con nota PG/2023/40680 del 07/03/2023;

Valutati i contenuti della Relazione Tecnica di Arpae APA U.O. Siti Contaminati e Vigilanza Impianti Complessi formulata con nota PG/2023/49705 del 20/03/2023, la quale ha espresso una valutazione favorevole alla comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA per l'impianto oggetto con riferimento alle richieste di modifica suindicate, specificando altresì che:

1. *In merito alla richiesta di modifica dei valori limite di emissione in atmosfera del parametro "materiale particolare" per i camini: E9, E10, E10 bis, E20 ed E20 bis a 20 mg/Nm3 si ritiene la richiesta non accoglibile, nei valori richiesti dal Gestore, in quanto, pur non esistendo BAT-AEL specifici riferiti alla tipologia di lavorazioni associate alle emissioni in oggetto, da un'analisi dello storico degli autocontrolli relativi agli anni 2019, 2020 e 2021 si sono riscontrati valori sempre inferiori a 5 mg/Nm3 ad eccezione dell'emissione E20 nel report 2021, che ha presentato un valore di 8,4 mg/Nm3 .*

Si ritiene pertanto di portare il limite di tutte le emissioni elencate a 10 mg/Nm3, sottolineando tuttavia che al momento dell'emanazione di BAT specifiche applicabili al caso in oggetto tali valori limite dovranno essere adeguati.

2. *Si ritiene accoglibile la richiesta di portare da semestrale ad annuale la frequenza degli autocontrolli sulle emissioni: E5, E9, E10, E10bis, E19, E20, E20.*
3. *Il Gestore chiede di poter modificare il punto di campionamento sull'emissione E9 ripristinando il vecchio bocchello di prelievo posto nel tratto verticale del camino sopra il forno. Si sottolinea che le motivazioni che portarono ad abbandonare il vecchio punto di prelievo optando per un nuovo punto posizionato su una linea secondaria realizzata ad hoc erano da ricondurre al fatto che il vecchio bocchello non permetteva di effettuare campionamenti conformi alla norma UNI EN 15259:2008. Si ritiene che le argomentazioni fornite a supporto di questa richiesta siano accoglibili, tuttavia, si chiede che vengano adottate adeguate soluzioni tecnologiche tali da garantire che i futuri campionamenti rispettino la norma UNI sopra indicata.*
4. *Il Gestore chiede che la frequenza dei monitoraggi sulle emissioni odorigene passi da triennale a quadriennale effettuando sempre il monitoraggio nel mese di luglio ritenuto più critico. A supporto di tale richiesta vengono citati gli esiti della campagna di monitoraggio 2021-2022 e le migliorie apportate (innalzamento camini e introduzione di soluzioni tecnologicamente più performanti per abbattere gli odori). Si ritiene che la richiesta sia accoglibile.*
5. *Il Gestore chiede di eliminare l'obbligo di caratterizzazione annuale tramite analisi di laboratorio per i codici EER a specchio per ricercare l'eventuale presenza di sostanze pericolose "codici H". Il Gestore precisa tuttavia che continuerà comunque ad effettuare periodiche analisi di classificazione dei rifiuti prodotti in relazione alle richieste degli impianti di smaltimento ed in base alle necessità operative. Si*

ritiene tale richiesta accoglibile.

6. *Per gli autocontrolli del Gestore sono previste frequenze di 365 gg per gli annuali, 180 gg per i semestrali, 120 gg per i quadrimestrali, 90 gg per i trimestrali, 60 gg per i bimestrali, 30 gg per i mensili. Per tutti è fissata una tolleranza di + o - 15gg. Il Gestore chiede, pur rispettando le frequenze, di eliminare il range di 15gg. Si ritiene la richiesta accoglibile.*
7. *Il Gestore chiede di eliminare le prescrizioni del capitolo D.2.12 relativo alla vidimazione dei registri e di allineare la loro AIA a quanto disposto nelle AIA più recenti. Si ritiene la richiesta accoglibile.*

Ritenuto di accogliere pertanto la modifica comunicata dal Gestore in coerenza con le specificazioni di cui alla Relazione tecnica di APA Ferrara, come specificato nel disposto della presente determinazione;

Valutato che la modifica comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per quanto riguarda:

- l'Allegato tecnico "Condizioni dell'AIA";
- l'Allegato 2 - Planimetria generale dell'installazione, aggiornata a seguito di trasmissione della planimetria da parte del Gestore del 25/02/2021 assunta a PG/2021/30428;

Visto il Dlgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R.21/04;

Vista la Deliberazione di G.R. n. 2170 del 21.12.2015 di approvazione della Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS VIA AIA e AUA;

Viste:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Dato atto che:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- con la D.D.G. n. 130/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

- con la D.G.R. n. 2291/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- con la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n.77/2022 – è stato approvato l'Assetto organizzativo analitico ed il documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- con la D.D.G. n. 162/2022 del 22/12/2022 è stato conferito alla Dott.ssa Gabriella Dugoni l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gabriella Dugoni;

Reso noto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, e che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro, in base alla delibera che le assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro D.D.G. n. 163/2022 del 22/12/2022;

Rilevato che in data 20/02/2023 la ditta ha provveduto a versare le tariffe istruttorie pari a 250,00 € così come previsto dal decreto del 24/04/2008 *“Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05”*, Allegato III e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913/08 del 17/11/2008 di integrazione ed adeguamento ai sensi dell'art. 9 dello stesso DM e dalla delibera G.R. 155/2009;

Dato atto altresì che a seguito di una verifica sul calcolo della complessità di impianto, a seguito di confronto con il Gestore, si è aggiornato tale computo, mediante il quale l'installazione è stata definita di media complessità; pertanto si è provveduto a richiedere al Gestore la corresponsione di ulteriori 250 € a completamento di quanto dovuto per l'istruttoria relativa alla presente modifica non sostanziale di AIA, che il Gestore ha corrisposto in data 30/03/2023;

DISPONE

di **aggiornare** l'atto di Autorizzazione Integrata Ambientale **n. 6954 del 11/11/2014** e **smi** rilasciato alla Società **Evomek S.p.A.** C.F. e P.I. 02194300691, con sede legale in C.da Cerratina di Lanciano (CH), in qualità di Gestore dell'installazione per la fusione di leghe di alluminio (Punto 2.5 b) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) sita in Comune di Lagosanto (FE), Località Vaccolino, Strada Provinciale 114, come di seguito indicato:

1. **si sostituisce** l'ALLEGATO TECNICO “Le condizioni dell'AIA” con l'**ALLEGATO 1 - “ALLEGATO TECNICO - Condizioni dell'A.I.A. (Rev. marzo 2023)”** al presente atto, in quanto aggiornato con:

- a. integrazione delle modifiche apportate con gli aggiornamenti di cui alle determinazioni DET-AMB 2016 – 38 del 27.01.2016, DET-AMB 2020 - 3816 del 14.8.2020, DET-AMB 2020 - 5000 del 21.10.2020;
- b. aggiornamento, con riferimento alle modifiche richieste con l'istanza presentata il 02/03/2023, tramite il Portale IPPC della Regione Emilia Romagna, e assunta con PG/2023/37961 del 02/03/2023, dei seguenti paragrafi:
 - D2.4 "Emissioni in atmosfera"
 - D2.12 "Raccolta dati e informazioni"
 - D3.1 "Autocontrolli del Gestore"
 - D3.1.4 "Emissioni in atmosfera"
 - D3.2.7 "Rifiuti prodotti";
2. **si sostituisce** l'Allegato 2 - Planimetria generale dell'installazione con l'**ALLEGATO 2** alla presente determinazione;
3. **si allegano per maggiore chiarezza** alla presente determinazione anche gli allegati grafici dell'Allegato Tecnico "Le condizioni dell'AIA" che non sono oggetto di modifica:
 - ALLEGATO 1 - "SCHEMA A BLOCCHI DEL CICLO PRODUTTIVO" (**ALLEGATO 3** alla presente determinazione);
 - ALLEGATO 3 - "PLANIMETRIA RETI FOGNARIE E SCARICHI IDRICI" (**ALLEGATO 4** alla presente determinazione);
 - ALLEGATO 4 - "PLANIMETRIA EMISSIONI IN ATMOSFERA" (**ALLEGATO 5** alla presente determinazione);
 - ALLEGATO 5 - "PLANIMETRIA RUMORE" (**ALLEGATO 6** alla presente determinazione).

Restano valide tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto n. 6954 del 11/11/2014 e smi, al quale il presente atto va unito quale parte integrante.

Il presente Atto, firmato digitalmente, è inviato per PEC allo Sportello Unico del Comune di Lagosanto che provvede al rilascio al Gestore e alla trasmissione all'Azienda USL di Ferrara - Dipartimento di Sanità Pubblica e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

f.to digitalmente
La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Ferrara
Dott.ssa Gabriella Dugoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.